

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo II - Dell'espropriazione forzata

Art. 597 Mancata comparizione.

La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell'[articolo 485](#) ultimo comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente.